

Sulla liquidazione del danno biologico intermittente (danneggiato che decede in corso di causa)

Trib. Milano, sez. X civ., sentenza 9 settembre 2011 (est. Damiano Spera)

Danneggiato – Decesso in corso di giudizio per causa indipendente – Liquidazione del danno – Rilevanza della età media statistica – Soggetto che abbia superato tale età

In materia di liquidazione del danno biologico, quando la durata della vita futura del danneggiato cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua" (Cass. 22338/2007). Tuttavia, per tutti i casi in cui il decesso si verifichi per altra causa nel corso del giudizio, e, al momento del decesso, il danneggiato abbia superato la durata media della vita, in via equitativa potrebbe suggerirsi, quale utile criterio generale - in via alternativa o correttiva del menzionato criterio finora adottato e correlato al calcolo proporzionale all'aspettativa di vita - una somma ricompresa nel range fra un minimo di € 15.000,00 ed un massimo di € 22.500,00, per ciascun anno di danno permanente del bene salute nella misura del 100%.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto ritualmente notificato, ... conveniva in giudizio il Condominio di .., in persona del suo Amministratore pro tempore, per sentire condannare lo stesso al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 70.000,00 oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno ex artt. 2051 e 2043 c.c..

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, il quale, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Fondiaria SAI S.p.a., al fine di essere tenuto indenne da quest'ultima in caso di eventuale accoglimento delle domande di parte attrice e, nel merito, concludeva per il rigetto delle domande.

Il G.I. autorizzava la chiamata del terzo e, con atto depositato in data 22.06.2007, si costituiva la Fondiaria SAIS.p.a., la quale concludeva per l'integrale rigetto delle pretese attoree.

Il G.I. ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti e in data 07.04.2009 disponeva consulenza tecnica d'ufficio.

Quindi nell'udienza del 10.02.2011, l'avv. .. dichiarava l'intervenuto decesso della, avvenuto in data 23.10.2010, e dava atto della volontaria costituzione in giudizio di .., figlia ed erede universale dell'originaria attrice.

La .., riportandosi ai precedenti atti difensivi, chiedeva l'accertamento della responsabilità del convenuto e la condanna di quest'ultimo al pagamento in proprio favore della somma di Euro 249.237,00, a titolo di risarcimento del danno *iure hereditario*.

All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte; disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, all'udienza di discussione del 24.06.2011, la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpv. c.p.c..

(...)

Nel merito, ritiene il Tribunale che le domande proposte in giudizio dalla .. debbano essere accolte nei limiti che seguono.

(...)

Ritiene il Tribunale che l'attrice abbia certamente subito il danno biologico e cioè quello derivante da illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, che, quale evento interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere in presenza delle accertate lesioni, e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produzione del reddito. Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato "*in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella vita propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana*" (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).

Inoltre, recentemente la Cassazione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha tra l'altro ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-

uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Nel caso di specie, l'attrice, pur in età avanzata, prima del fatto di cui è causa era ancora autosufficiente e abitava da sola nella propria abitazione; a seguito delle lesioni ha subito un progressivo e irreversibile degeneramento delle condizioni generali di salute.

Nel corso dell'anno 2005, la sig.ra ... si presentava in uno "*stato mentale lievemente deteriorato*" ed era "*dipendente per lavarsi, vestirsi, uso del bagno, trasferimenti, fare acquisti, usare mezzi di trasporto, assumere i farmaci, preparare i pasti, governare la casa lavare la biancheria...*" alla data 07.04.2009, durante la visita in sede di consulenza tecnica, si rilevava che "*la paziente si presenta non collaborante, disorientata nel tempo, non riesce a partecipare attivamente alla visita medica e non appare in grado di mantenere la posizione eretta e la deambulazione in maniera autonoma (è posturata in carrozzella)*" (pagg. 6 e ss. relazione ctu).

La signora veniva ricoverata in una struttura per anziani non autosufficienti dal 21.10.2008 e decedeva in data 23.10.2010.

Ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica.

E' per questa ragione che la tabella milanese prima e la tabella normativa poi (ex legge n. 57/2001 e art. 139 Cod. Assicurazioni) hanno previsto che il danno diminuisce nella misura dello 0,5% con il crescere dell'età della vittima primaria.

Ne consegue altresì che, "*quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua*" (Cass. 22338/2007).

Ebbene, nella fattispecie concreta deve tenersi conto della circostanza che la .. subì l'incidente all'età di 89 anni ed è rimasta in vita per i successivi 6 anni.

La tabella milanese prevede, per un soggetto di 89 anni con invalidità al 50% e che sia ancora in vita al momento della liquidazione, la somma di € 245.361,00=.

Di regola, in fattispecie analoghe, pur in assenza di un criterio in tal senso tabellato, è prassi liquidare il danno della vittima che deceda nel corso del giudizio con una somma calcolata - tenendo conto del valore tabellato alla data dell'infortunio, in proporzione al periodo di tempo intercorso fino al momento del decesso - in considerazione dell'aspettativa media di vita (in Italia per l'uomo tale aspettativa pari a circa 79 anni e mezzo e per la donna pari a circa 84 anni e mezzo).

Per esempio, per un soggetto che subisca un incidente all'età di 20 anni con postumi permanenti pari al 50% dell'integrità psicofisica, la tabella milanese prevede un risarcimento di circa € 400.000, 00=; se il soggetto muore dopo sei anni (per altra causa), il criterio normalmente adottato è quello di liquidare per tale danno la somma risultante dal valore tabellato all'epoca dell'inizio del periodo di inabilità permanente diviso per il numero degli anni residui, in proporzione all'aspettativa di vita (nell'esempio dunque 6/60 di € 400.000,00 e cioè circa € 40.000,00, oltre eventuale ed ulteriori personalizzazioni).

Tuttavia, nella fattispecie concreta certamente tale metodo di calcolo non può trovare applicazione, atteso che la ... al momento dell'incidente aveva già superato la media statistica di aspettativa di vita.

Sarebbe dunque incongruo liquidare l'intera somma di € 245.361,00, (come prospettato da parte attrice) ma sarebbe altrettanto irrazionale tener conto, solo in questi casi, di un'aspettativa di vita fino a 100 anni (età massima prevista dalla tabella milanese).

Tuttavia, come recentemente affermato dalla cassazione, (sent 12408/2011), il concetto di equità racchiude in sé due caratteristiche.

Da una parte essa è strumento di adattamento della legge al caso concreto, che opera attraverso l'interpretazione dello spirito della norma, inteso quale regola di adeguatezza della fattispecie astratta al caso *sub iudice*. Dall'altra essa ha funzione di garanzia, di intima coerenza dell'ordinamento, in attuazione del precetto di cui all' art. 3 Cost.; sotto questo profilo l'equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie.

La valutazione del danno non può, quindi, che essere equitativa, tenendo conto in simili casi non più dell'aspettativa di vita ma della durata effettiva del periodo in cui la vittima ha subito la menomazione, nella specie quindi 6 anni.

Pertanto alla nozione di equità è *"consustanziale non solo l'idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione"*.

Il ricorso allo strumento equitativo tanto più necessario quando, come nel caso del danno non patrimoniale, *"ontologicamente difetti, per la*

diversità dell'interesse leso (ad esempio la salute o l'integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro) la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio reddituale subito dal danneggiato".

In applicazione di questo condivisibile principio di diritto (impregiudicate tutte le ulteriori necessarie personalizzazioni in relazione alle peculiarità del caso concreto), per tutti i casi in cui il decesso si verifici per altra causa nel corso del giudizio, in via equitativa potrebbe suggerirsi, quale utile criterio generale - in via alternativa o correttiva del menzionato criterio finora adottato e correlato al calcolo proporzionale all'aspettativa di vita - una somma ricompresa nel *range* fra un minimo di € 15.000,00 ed un massimo di € 22.500,00, per ciascun anno di danno permanente del bene salute nella misura del 100%.

Del resto, anche per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute, la tabella milanese prevede un *range* di liquidazione che prescinde dall'età della vittima.

Nella fattispecie concreta (invalidità permanente al 50% per 6 anni), quindi, il danno risarcibile rientra nel *range* € 45.000,00/67.500,00=.

Ritiene questo Giudice, tenuto delle particolarità della fattispecie concreta e della relazione del CTU, che sia congruo liquidare, per il danno non patrimoniale da lesione permanente al bene salute, la somma di € 50.000,00 e, per il danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute, l'importo di € 9.000,00=.

Circa le spese mediche, il C.T.U. ha liquidato la somma di Euro 290,12; rivalutata detta somma ad oggi, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita, la stessa è pari ad (arrotondati) Euro 330,00=.

Non risultano provati ulteriori titoli di danno.

Pertanto il danno subito dall'attrice va liquidato in complessivi Euro 59.330,00=.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte in merito al concorso di colpa della ..., detto importo deve essere ridotto di un terzo, ottenendo così l'importo di € 39.553,33=.

Pertanto il danno subito dall'attrice va liquidato in complessivi € 39.553,33=.

Su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono

calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.

(...)

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

- P. Q. M. -

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna la Fondiaria SAI S.p.a. al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 39.553,33=, oltre interessi, come specificati in motivazione;

....